



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Sanità Animale**

N. prot. 0011637/10/02/2021/ASURAV5/AVET/P

Al Presidente
Ordine Interprovinciale Dei Medici Veterinari di
Ascoli Piceno e Fermo
Dott. Roberto Camaiani

PEC: ordinevet.ap@pec.fnovi.it

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019 – norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Caro Presidente,

nella pagina locale de Il Resto del Carlino Ascoli del 10.02.2021 è apparso un articolo dal titolo “Avvelenati gatti e un cane Taglia per trovare l’autore” in cui si riferisce dell’uccisione di “alcuni gattini della colonia di Piane di Morro, nel comune di Folignano, oltre al cagnolino Fox”. Nell’articolo si fa specifico riferimento alla disseminazione di polpette avvelenate.

In merito alla questione, lo scrivente Servizio non è stato ad oggi informato attraverso i previsti canali istituzionali, con possibili gravi conseguenze legate al ritardo nell’applicazione delle misure previste dalla normativa di riferimento.

Come noto, l’Ordinanza Ministeriale 12 luglio 2019, da ultimo prorogata dall’Ordinanza Ministeriale 10 Agosto 2020 prevede il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Nelle premesse si sottolinea come la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell’ambiente rappresenti un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale; e ancora, che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell’ambiente sia causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via di estinzione.

Quindi, ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno la normativa in parola prevede una serie di obblighi tra cui, di rilievo per il fatto di specie, quelli dell’art. 3, dell’art. 4 e dell’art. 5, che ad ogni buon conto si riportano:

- Art. 3
 - 1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424; P.E.C.: asur@emarche.it

Area Vasta n. 5

Sede Amministrativa: Via degli Iris, 1 – 63100 Ascoli Piceno P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it

anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

- Art. 4

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

- Art. 5

1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente o il medico veterinario, previa informazione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di cui all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal Portale nonché con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico di cui all'art. 3.

2. L'azienda sanitaria locale può autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Come si può notare dalla lettura dei sopra evidenziati articoli, il proprietario dell'animale sospetto avvelenato segnala l'evento ad un medico veterinario, ASUR o libero professionista, il quale emette diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto anamnestico. Lo stesso veterinario inoltra eventuali campioni biologici, carcasse o esche/bocconi direttamente o per il tramite del Servizio Veterinario ASUR al competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli accertamenti di rito.

Di tale attività, il veterinario dà evidenza mediante compilazione della prevista modulistica compilabile sul Portale nazionale degli avvelenamenti istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (<https://avvelenamenti.izslt.it/>).

Due sono pertanto gli aspetti rilevanti, ovvero la segnalazione dell'evento sul Portale degli avvelenamenti e l'invio alla sezione dell'IZS competente per territorio, in assenza dei quali non viene perfezionato il flusso informativo verso i competenti Organi istituzionali (Sindaco, Procura della Repubblica e Servizio Veterinario ASL) per la successiva gestione del fenomeno.

Da ultimo, quindi, sollecito la trasmissione di una circolare interna agli iscritti a codesto Ordine per sensibilizzare i colleghi sull'importanza dell'iscrizione al Portale degli avvelenamenti e sul corretto inoltro alla locale sezione dell'IZS competente per territorio ricordando che la mancata compilazione della modulistica prevista dalla richiamata normativa potrebbe integrare il reato di cui agli artt. 365 CP e 334 CPP relativi all'obbligo di referto.

IL DIRETTORE

(Dr. Giorgio Filippini)

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424; P.E.C.: asur@emarche.it

Area Vasta n. 5

Sede Amministrativa: Via degli Iris, 1 – 63100 Ascoli Piceno P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it